



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Aggiornamento degli Albi

dei cittadini che possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare nelle Corti di Assise o nelle Corti di Assise di Appello

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405, relativa al riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441;

RENDE NOTO

tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, ma siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, possono chiedere all'Ufficio Servizi Demografici **ENTRO IL 31 LUGLIO** p.v., di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello.

I requisiti necessari per essere iscritti nei suddetti elenchi ed assumere quindi l'ufficio di giudice popolare sono i seguenti (artt. 9 e 10 legge 10 aprile 1951, n. 287):

- a. cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
- b. buona condotta morale;
- c. età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d. licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per i giudici di Corte di Assise;
- e. licenza di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo, per i giudici di Corte di Assise di Appello.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare (art. 12 legge 10-4-1951, n. 287);

1. i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
2. gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
3. i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Gli interessati per qualsiasi informazione possono rivolgersi all'Ufficio Servizi Demografici del Comune

Lì, 30.04.2021

F.to Il Sindaco
Moreno Rossetto